

Circolare di aggiornamento

**N° 44/2023**

30 Ottobre 2023

# PRINCIPALI SCADENZE MESE DI NOVEMBRE 2023



# Principali Scadenze Fiscali Novembre 2023

<p><b>15</b> Novembre</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Rivalutazioni terreni e partecipazioni al 01.01.2023</b> Scadenza versamento <u>3 rata per rivalutazioni al 01.01.2021 (11%) e seconda rata per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti al 01 gennaio 2022 (14%).</u></li></ul> <p>Infine, i contribuenti interessati alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni <b>posseduti</b>, non in regime di impresa, <b>al 1° gennaio 2023</b> e dei titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al <b>1° gennaio 2023</b> devono provvedere alla redazione ed asseverazione perizia ed al versamento della <b>prima rata</b> dell'imposta sost. <b>(16%)</b>. Codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>8055</b> per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</li><li>• <b>8056</b> per i terreni edificabili o con destinazione agricola</li><li>• <b>8057</b> per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione</li></ul>
<p><b>16</b> Novembre</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Versamento IVA mese precedente e 3 trim. 2023, ritenute, addizionali e contributi dipendenti</b> Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di: - <b>ottobre 2023</b> contribuenti mensili; - <b>3° trimestre 2023</b> con maggiorazione dell'1%, codice tributo 6033 contribuenti IVA trimestrali, ritenute lavoro dipendente ed assimilati, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali ed assistenziali, I contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al</li><li>▪ <b>Versamento ritenute acconto</b> Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese di <b>ottobre 2023</b>.</li><li>▪ <b>Versamento Imposta sugli intrattenimenti</b> I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di <b>ottobre 2023</b> cod. trib. 6728.</li><li>▪ <b>Eventuale rata pagamento imposte da modello Redditi 2023</b> Scadenza eventuale rata imposte s.do 2022 e primo acconto 2023.</li><li>▪ <b>INPS – Versamento trimestrale contributi fissi per artigiani e commercianti</b> Scadenza versamenti relativi alla 3 rata dei contributi fissi INPS IVS per il 2023 dovuti da artigiani (AF) e commercianti (CF).</li></ul>
<p><b>20</b> Novembre</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>ENASARCO – Contributi Enasarco 3° trimestre 2023</b> Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali Enasarco dovuto a favore degli agenti che operano individualmente e/o sotto forma di Società di persone relativi al 3° trimestre 2023 <u>utilizzando esclusivamente il sistema on-line sul sito dell'ENASARCO.</u></li></ul>

<p><b>20</b> Novembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazione periodica CONAI</b> Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita a: - mese di <b>ottobre 2023</b> per i contribuenti tenuti a cadenza mensile.</li> </ul>
<p><b>25</b> Novembre Posticipato 27/11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi INTRASTAT</b> Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel <b>mese di Ottobre 2023</b>. <i>Rif. Rag. Mirta <a href="mailto:mirta.coghi@mantovanieassociati.it">mirta.coghi@mantovanieassociati.it</a> (int. 4/5)</i></li> </ul>
<p><b>30</b> Novembre</p> <p><b>30</b> Novembre</p> <p><b>30</b> Novembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza <b>01.11.2023</b>. <i>Rif. Rag. Marina Mantovani <a href="mailto:marina.mantovani@mantovanieassociati.it">marina.mantovani@mantovanieassociati.it</a> (int. 11)</i></li> <li>▪ <b>Scadenza rata pagamento imposte da modello Redditi 2023</b> Scadenza eventuale rata imposte s.do 2022 e primo acconto 2023.</li> <li>▪ <b>Versamento secondo acconto imposte redditi 2023</b> Il <b>30 novembre</b> scade il termine per effettuare il versamento della <b>seconda o unica rata di acconto</b> IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc..., dovuta per il periodo d'imposta 2023. I soli contribuenti IRPEF titolari di partita IVA (<i>ditte individuali</i>) che hanno avuto ricavi nel 2022 inferiori ad euro 170.000,00 possono optare per il versamento dell'acconto IRPEF con scadenza 16 gennaio 2024 e possibilità di rateazione fino al 16 giugno. <i>Rif.: settore fiscale interni da 4.1 a 4.8. (no 4.3 e no 4.5)</i></li> <li>▪ <b>Comunicazione LIQUIDAZIONI periodiche IVA</b> I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la "<u>Comunicazione liquidazioni periodiche Iva</u>" effettuate nel <b>terzo trimestre del 2023</b>. <i>Riferimento in studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8 (no 4.3 e no 4.5).</i></li> <li>▪ <b>Scadenza presentazione telematica dichiarazioni redditi/Irap</b> Mod. Redditi PF 2023/ Redditi SP 2023/ Redditi SC 2023/IRAP 2023 relativi al periodo imposta 2022.</li> <li>▪ <b>Stampa registro "beni ammortizzabili"</b> Scadenza stampa del <b>registro beni ammortizzabili</b>; termine stabilito dall'art. 16 D.P.R. 600/73 e coincidente con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che per i redditi <b>2022</b>, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, è entro il <b>30 novembre 2023</b>. <i>Rif.: Rag. Angelo Lodigiani <a href="mailto:angelo.lodigiani@mantovanieassociati.it">angelo.lodigiani@mantovanieassociati.it</a></i></li> <li>▪ <b>Imposta di bollo fatture elettroniche 3° trim. 2023</b> Gli obbligati all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel <b>terzo trimestre</b> dell'anno 2023 ed eventualmente la somma dell'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre.</li> </ul>

**30**  
Novembre

Variazione soglie dal 01.01.2023:

(\*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre **non supera € 5.000,00**, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(\*\*) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre **non supera € 5.000,00**, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- **2521** imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- **2522** imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- **2523** imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- **2525** imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- **2526** imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

▪ **Assegnazione cessione beni ai soci o trasformazione in società semplice con agevolazione, estromissione immobile**

Scade oggi il termine prorogato dal DL 132/2023 per perfezionare l'operazione e versare per intero l'imposta sostitutiva dovuta.

▪ **Rottamazione quater - rata**

Per chi ha optato per la rateizzazione, scade il termine per il versamento della seconda rata, pari al 10% del debito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

